

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Modifica del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2009¹,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 6 lett. c^{bis}

Il conto annuale della Confederazione comprende:

c^{bis}. la documentazione del capitale proprio;

Art. 33 cpv. 3 lett. c

³ Non sono necessari crediti aggiuntivi per:

c. ammortamenti non preventivati, rettificazioni di valore e accantonamenti.

Art. 35 lett. a n. 1

Abrogato

Art. 41, rubrica

Prestazioni commerciali; principio

Art. 41a Prestazioni commerciali; autorizzazioni

¹ In virtù della presente legge le unità amministrative seguenti possono fornire prestazioni commerciali a terzi:

- a. la Centrale viaggi della Confederazione;
- b. il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- c. l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
- d. l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

¹ FF 2009 6281

² RS 611.0

² Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

³ Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Art. 59 cpv. 2 e 3

² L'AFF è autorizzata a:

- a. rappresentare la Confederazione per l'esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate:
 1. davanti ai tribunali civili e arbitrali,
 2. nella proposizione di azioni civili nel processo penale,
 3. nell'ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento;
- b. rinunciare all'esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati rispetto all'ammontare litigioso;
- c. chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico.

³ Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l'AFF può:

- a. approvare concordati;
- b. cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010.³

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

13 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ FF 2010 3787

Allegato
(cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale

Art. 48, rubrica

Promozione della pedagogia per la formazione professionale; Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto)

Art. 48a Prestazioni commerciali

¹ L'Istituto può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'economia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

2. Legge del 18 dicembre 1992⁵ sulla Biblioteca nazionale (LBNS)

Art. 8a Prestazioni commerciali

¹ La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

⁴ RS 412.10

⁵ RS 432.21

3. Legge federale dell'8 marzo 1960⁶ sulle strade nazionali (LSN)

Art. 61b

1b. Prestazioni commerciali

¹ L'Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

4. Legge del 6 ottobre 2006⁷ sul fondo infrastrutturale

Art. 9 cpv. 2

² I crediti nei confronti della Confederazione non sono remunerati.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² Il conto economico contempla:

- a. come ricavi;
 1. i versamenti di cui all'articolo 2,
 2. l'attivazione delle strade nazionali in costruzione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b,
 3. l'attivazione dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati;
- b. come spese:
 1. i prelievi per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2,
 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

³ Il bilancio contempla:

- a. tra gli attivi: la sostanza circolante e la sostanza fissa;
- b. tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.

⁶ RS 725.11

⁷ RS 725.13

5. Legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998⁸ (LAgr)

Art. 115 cpv. 2 e 147 cpv. 3

Abrogati

Art. 177b Prestazioni commerciali

¹ L'Ufficio federale, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l'Istituto d'allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

6. Legge federale del 9 giugno 1977⁹ sulla metrologia

Art. 17 lett. h

Abrogata

Art. 17a Prestazioni commerciali

¹ L'Ufficio federale di metrologia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

⁸ RS 910.1

⁹ RS 941.20

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

